

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE MULTICENTRICA
DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2022**

IZS PB 05/2022 RC Titolo ricerca : Studio dell'eco-epidemiologia dell'antibiotico-resistenza in Puglia (EcoARP)

Responsabile Scientifico: Dr.ssa Gaia Nobili

CUP: F79I22001890001

Premesso che:

□ Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota Ministeriale prot.n. 19180 del 28/11/2022 DGSAF n.0028671 del 28/11/2022 ha comunicato l'approvazione dei progetti di ricerca corrente relativi all'anno 2022 fra cui quello intitolato: "Studio dell'eco-epidemiologia dell'antibiotico-resistenza in Puglia (EcoARP)";

□ Il suddetto progetto di ricerca, del quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB) è capofila, con responsabile scientifico Dr.ssa Gaia Nobili, è articolato in più fasi alla cui realizzazione intende partecipare, quale Associato il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia – con responsabile scientifico dell'U.O.EMS n .3 il Dr. Fabio Arena

Tanto premesso

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede in Foggia, Via Manfredonia n.20 - CAP 71121 – partita IVA 00108430718, di seguito denominato Istituto capofila rappresentato dal Direttore Generale Dr. Antonio Fasanella

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Foggia, di seguito denominato anche "associato", con sede legale in Foggia (FG), Via Gramsci n.89/91 e sede operativa in Via Luigi Pinto n.1 c/o Policlinico Riuniti –partita IVA 03016180717 codice fiscale 94045260711, rappresentato dal Direttore prof. Maurizio Margaglione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Istituto capofila affida all'Istituto associato U.O.EMS n. 3 , che accetta, lo svolgimento delle fasi di ricerca previste nel progetto con gli obiettivi e le modalità ivi indicate, e nel connesso piano esecutivo economico, entrambi allegati in copia a formare parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Il progetto di ricerca avrà la durata di mesi 24 a decorrere dal 30/12/2022

Art. 3 - Il Responsabile dell'U.O. EMS n.3 dell'Associato si impegna a cooperare con il Responsabile Scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo assegnato.

Art. 4 - La gestione del progetto di ricerca è soggetta alle disposizioni attuative di cui agli artt. 3,6,7,8,9,10,11,12,14 del regolamento vigente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale approvato con atto deliberativo n. 45 del 15/02/2018.

Art.5 - Nel caso in cui l'U.O. EMS n.3 dell'associato non possa svolgere l'attività definita con il presente accordo, il responsabile scientifico della U.O.EMS dovrà comunicare, entro mesi 2 (due) dalla ricezione del presente accordo, rinuncia all'espletamento di quanto assegnato. In tal caso l'attività di ricerca potrà essere assegnata dall'Istituto capofila ad altro Ente o avocarla a se con

conseguente trasferimento della relativa quota economica. Entro 30 giorni dal termine della ricerca, il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa EMS n.3 farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto di ricerca dell'Istituto capofila una relazione dettagliata sui risultati delle attività svolte previste nel progetto.

Art.6- L'associato, si impegna a far pervenire all'Istituto capofila il presente accordo debitamente firmato unitamente alla richiesta di erogazione di acconto, tenendo presente che l'attività non configura operazione rilevante ai fini IVA.

L'acconto ed il relativo saldo del finanziamento assegnato all'associato saranno corrisposti ad avvenuto trasferimento delle rispettive quote di finanziamento da parte del Ministero all'Istituto capofila e solo dopo formale richiesta da parte della U.O. EMS N.3.

Art.7- L'associato dovrà rendicontare sotto la propria responsabilità all'Istituto capofila, entro 60 giorni dal termine della collaborazione, le spese sostenute ed indicate nelle voci di spesa di cui all'allegata scheda economica di progetto, utilizzando l'apposito format (allegato B) che dovrà essere inoltrato a mezzo fax al n.tel.0881/786362 o tramite pec protocollo@pec.izspb.it. L'IZSPB in qualità di capofila, in sede di rendicontazione, raccoglierà il riepilogo delle spese sostenute da parte dell'U.O. partecipante al progetto. In tale sede la quota relativa alle spese generali, laddove questa risulti superiore al 10% del totale delle altre voci di spesa effettivamente sostenute, sarà rideterminata con riferimento a tale limite, secondo la propria regolamentazione in materia.

L'associato, dovrà inoltre custodire per almeno 10 anni la documentazione in originale comprovante le spese sostenute per ogni esigenza di verifica da parte del Ministero.

Art.8- Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si rimanda a quanto previsto nelle note Ministero della Salute prot. UFF. II EX DGVA/40698/P-I.4.d.a.5 del 13 novembre 2006.

Art.9- Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'esecuzione del presente accordo in armonia con quanto previsto dal D.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La verifica dell'eventuale contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolto dall'Istituto capofila che – in caso di esito positivo – provvederà a trasmettere al Data Protection Officer dell'U.O. apposito accordo di contitolarità per la definizione della responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.

Art.10 - In caso di eventuali controversie le parti eleggono quale competente il Foro di Foggia.

Art.11 - Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.642 - Allegato A - Tariffa - parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte con l'apposizione della marca da bollo sul documento da parte dell'istituto capofila conservandone gli originali presso la sede.

Art. 12 - Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo, è sottoscritto con firma digitale.

Il Responsabile Scientifico
Dr.ssa Gaia Nobili

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Fasanella

PER L'ASSOCIATO
Il Direttore del Dipartimento
prof. Maurizio Margaglione